

COMUNE DI BOLSENA

Provincia di VITERBO

CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove norme “**sul cambio di residenza in tempo reale**”. (circolare n.9/2012).

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art.13, lett.a), b) e c) del regolamento anagrafico , attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno , che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n.445/2000.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

-direttamente all'ufficio anagrafe (negli orari di apertura al pubblico);
-per raccomandata , indirizzata a: Comune di Bolsena- Ufficio servizi demografici- Largo La Salle
01023 Bolsena (vt)

-per fax al numero : 0761 795555;

-per via telematica : ufficiodemografico@comunebolsena.it

ufficiodemografico@pec.comunebolsena.it

La possibilità per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

-che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
-che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
-che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

PROSIEGUO DELL'ITER

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.

Provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art.19, c.3, del D .P.R. n.223/1989in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.